



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Città Metropolitana di Messina

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail info@comunenovaradisicilia.me.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030

Pec: protocollocomunenovaradisicilia@pec.it

Piazza Girolamo Sofia, 2

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) in forma semplificata - PERIODO 2023 – 2025 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000) PRESENTAZIONE

Il proponente : Il Sindaco

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.

Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il *Documento unico di programmazione (DUP)*, presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;

Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:

- la **Sezione Strategica (SeS)**, la quale ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Missione, Visione e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è coadiuvato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali sia in termini prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.
- la **Sezione Operativa (SeO)**, che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa, infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici e operativi è avvenuta:

- a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
- sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amministrazione;
- previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
- sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

Preso atto che il Comune di Novara di Sicilia, è un ente di piccole dimensioni quindi è tenuto ad approvare un dups, in forma semplificata, senza la sezione strategica e con il contenuto minimo previsto dalla normativa vigente;

Visto il Documento Unico di Programmazione s 2023/2025, in forma semplificata, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario procedere successivamente alla presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025 in forma semplificata;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere espresso dal Revisore Unico in data 20.12.2022 prot. n. 9858;

PROPONE

1. **di approvare** la proposta di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023 – 2025, in forma semplificata, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di prendere** atto che tale documento ha rilevanza programmatica e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;
3. **di presentare successivamente** al Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025, in forma semplificata per i conseguenti adempimenti normativi e deliberativi;
4. **di pubblicare** il DUP 2023/2025 sul sito internet del comune nelle competenti sezioni di "Amministrazione trasparente".

Novara di Sicilia, 20/12/2022

Il Proponente
IL SINDACO
F.to Dr. GIROLAMO BERTOLAMI



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2023-2025**

Allegato al DUPS

OGGETTO: schema programmazione triennale del fabbisogno del personale - anni 2023/2025 – CONFERMA della STRUTTURA ORGANIZZATIVA e della DOTAZIONE ORGANICA ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs 165/2001

Premesso che:

- l'**articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449**, c.d. legge finanziaria 1998, stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'**articolo 91 del Testo Unico EE.LL.** stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- l'**articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce che *“Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2.”* e prevede, inoltre, che *“Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;
- l'**articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 in forza del quale: *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*”;
- l'**articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 in forza del quale *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”*;
- l'**art. 22 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75** ai fini della predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale previste dall'art. 6/ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, rimanda a specifiche linee di indirizzo da definire attraverso apposito Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 75/2017;

- **II Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 08/05/2018**- pubblicato nella GURI n. 173 del 27/07/2018, con il quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale e che prescrivono agli Enti pubblici ed agli Enti locali che devono applicarle, i seguenti criteri ed elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarità con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

- **l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"*.

CHE, quindi, in conseguenza dell'avvenuta emanazione del D.Lgs. n. 75/2017 *"in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* ed, in particolare, dell'art. 4 del medesimo testo normativo, risulta oggi modificato tutto il precedente procedimento di formazione del programma triennale del fabbisogno del personale che viene ora collegato alla contestuale verifica della dotazione organica ed alla revisione della stessa struttura organizzativa in conformità ai fabbisogni programmati che, ovviamente, vanno attuati nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo (budget assunzionale) stabilito dalla legge e, sempre, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

DATO ATTO che con precedente deliberazione G.M. n° 105 del 23/11/2021 il Comune di Novara di Sicilia a seguito di parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e successiva integrazione approvata con deliberazione G.M. n° ____ del _____ ha approvato la Programmazione triennale del Fabbisogno di personale per il periodo 2022-2024 prevedendo, al proprio interno, tra l'altro, anche l'assunzione **a tempo determinato (fino al 31/12/2024) e part-time a 24 ore settimanali di n° 3 unità di personale – Cat. "B" del vigente CCNL – art. 3/ter del D.L. n° 80/2021 - profilo professionale: "Operatori di Protezione Civile per la tutela e salvaguardia del territorio e la prevenzione dei rischi ambientali"**

- **Che** ai sensi dell'art. 3/ter del D.L. 80/2021 è possibile procedere al reclutamento, in forma semplificata, di specifiche figure di personale a tempo determinato per i profili di cui

relativamente all'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale;

- Che ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies del DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016 n. 113 (in Gazz. Uff., 24 giugno 2016, n. 146). - Decreto convertito, con modificazioni dalla [Legge 7 agosto 2016, n. 160](#). - Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio aggiunto al testo originario dall'[articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2016, n. 160](#), in sede di conversione; successivamente modificato dall'[articolo 1, comma 904, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) e, da ultimo, dall'[articolo 3-ter, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 6 agosto 2021, n. 113](#) – in via del tutto eccezionale ed in forma transitoria – detta ultima tipologia assunzionale risulta attivabile anche **in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato gli enti territoriali;**

CONSIDERATA la necessità di prevedere, a fronte delle sopravvenute e più avvedute riconsiderazione dei fabbisogni ma sempre nel pieno rispetto dei vincoli in materia di assunzioni già certificati con il precedente programma, alla necessaria ri-pianificazione dei reclutamenti dall'esterno per il potenziamento dei servizi esterni e ciò mediante l'utilizzo, sia pure in via transitoria e finalizzata delle possibilità assunzionali speciali consentite in base alla normativa di carattere emergenziale, in favore degli Enti Locali territoriali per sopperire alle necessità funzionali e, nello specifico, di quelle previste dall'art. 3/ter del D.L. 80/2021;

DATO ATTO – per tutto quanto il resto - che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

1. abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n.113/2016);
2. abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, legge 27 dicembre 2006, n. 296);
3. abbiano adottato il PEG - Piano triennale della Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n° 150/2009);
4. rispettino gli obblighi previsti dall'art. 9, comma 3/bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, in materia di certificazione del credito;
5. abbiano approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, legge n.449/1997, art. 6 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e art. 91 del D. Lgs. n° 267/2000) e trasmesso copia del medesimo alla Funzione Pubblica nel termine di 30 giorni decorrenti dall'approvazione del medesimo;
6. abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale od di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1 D.Lgs. n. 165/2001);
7. abbiano approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165).

DATO ATTO che, in relazione ai suriportati vincoli:

- a. le previsioni assunzionali contemplate nel Piano adottato con il presente provvedimento potranno essere attuate solo subordinatamente alla certificazione dell'effettivo rispetto dei vincoli richiamati ai precedenti punti da 1) a 7);
- b. con riferimento al rispetto dei parametri di cui ai precedenti punti non risultano eccedenze di personale e/o personale in soprannumero
- c. è stato adottato il Piano delle Azioni positive 2022/2024 (giusta Delibera di G.M. n. 62 del 04/07/2022)

RICHIAMATI nello specifico:

- l'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) per la parte ancora in vigore che prevede l'assicurazione da parte degli Enti locali della riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative, l'accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico ed il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

- l'articolo 1 commi 557-bis, 557-ter e 557-quater della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo modificato ed inserito dall'[art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 11/08/2014, n. 114](#), in forza dei quale, in particolare:

- *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*(triennio 2011-2013)

precisando espressamente che *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* che consiste, essenzialmente, nel divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e nel correlativo divieto a carico degli Enti di stipulare altro tipo di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione e dando atto, contestualmente, che le medesime sanzioni si applicano anche per il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (oggi pareggio di bilancio) nell'esercizio precedente;

CHE il valore medio della spesa di personale in termini di bilancio consolidato ed in valore assoluto ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296/2006, riferito al triennio 2011-2013, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, risulta pari ad € 1.571.982,15 giusto attestazione resa dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e già allegata ai precedenti atti di programmazione assunzionale dell'Ente, sulle quali esiste già l'apposita certificazione attraverso il parere favorevole dei Revisori dei Conti e che pertanto l'**attuale livello di spesa di personale** per come registrata – in atto - con il Rendiconto 2020 (vedi infra) tenendo espressamente conto delle modifiche e degli ulteriori risparmi di spesa previsti all'interno del presente provvedimento di Programmazione, **risulta abbondantemente all'interno del predetto limite;**

VISTO il **Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78**, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;

RILEVATO, che in data 27/04/2020 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 107, il DPCM del 17 marzo 2020 rubricato **“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”**;

PRESO ATTO che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il suddetto decreto ha stabilito i valori soglia, differenziati per fascia demografica, a cui i comuni dovranno attenersi ai fini assunzionali;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 2 del decreto secondo cui le disposizioni del suddetto decreto si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
- l'art. 4 comma 2 del decreto secondo cui a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.
- La Circolare Ministero Interno n° 17102/110/1 – Uff. V° - Affari Territoriali del 08/06/2020, applicativa del predetto D.M. del 17/03/2020;

RILEVATO che, conformemente a quanto già indicato nella precedente deliberazione G.M. n° 82 del 10/11/2020, di approvazione del precedente Programma Triennale del Fabbisogno 2021-2023, il Comune di Novara di Sicilia rientra tra i comuni ricadenti nella fascia f) di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 17/03/2020, ovvero in quella dei Comuni compresi tra 1.000 e 1.999 abitanti;

Che la **TABELLA 1 di cui all'art. 4, comma 1** del predetto D.M. prevede, per i Comuni di fascia b) un valore soglia, ovvero, UN VALORE MASSIMO DEL RAPPORTO DELLA SPESA DEL PERSONALE RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI PARI AL **28,6%**;

Che ai sensi dell'art. 5 del predetto D.M., in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 (art. 5 comma 1 del DPCM 17 Marzo 2020) **qualora i valori rilevati nell'ambito degli attuali dati di bilancio del Comune di Novara di Sicilia fossero inferiori alla percentuale del 28,6% rispetto alle entrate correnti, questo Ente potrebbe**, incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore ai seguenti valori percentuali indicati dalla **Tabella 2 del medesimo art. 5** e, cioè:

| Comuni | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| f) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti | 23,0% | 29,0% | 33,0% | 34,0% | 35,0% |

- CHE ai sensi dell'**art. 5, comma 2, del D.M. 17/03/2020**, sempre per il periodo 2020-2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione i Comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in

deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4;

CHE, invece, ai sensi DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL D.M. 17/03/2020 i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;

CHE nello specifico, la **TABELLA 3 inserita all'art. 6, comma 1**, del D.M. 17/03/2020 per i Comuni di fascia b) stabilisce detto **valore soglia al 32,6%**;

CHE, in definitiva, **ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. del 17/03/2020, qualora rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti si attesti su una percentuale intermedia, ricompresa cioè tra il 28,6% ed il 32,6% l'Ente non potrà incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato**

PRECISATO, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPCM la eventuale maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RILEVATO, ai fini della determinazione del valore previsto all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 17/03/2020 che la **SPESA COMPLESSIVA PER TUTTO IL PERSONALE** utilizzato e/o dipendente a tempo indeterminato e determinato, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP come rilevato dal consuntivo 2021 (*ultimo rendiconto della gestione approvato*) ammonta complessivamente ad **€ 854.522,60** come da allegata tabella di riscontro:

| | |
|---|--------------|
| spesa personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato - al lordo oneri riflessi ed al netto IRAP | 2021 |
| Valore riscontrato | € 854.522,60 |

CHE, ex converso, ai fini della determinazione del valore previsto all'art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. 17/03/2020 la media degli accertamenti di competenza riferiti alle ENTRATE CORRENTI relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2019-2020 e 2021) considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2021 (*ultima annualità considerata*) risulta pari ad € 1.736.996,69 come da allegata tabella di riscontro:

| ENTRATE CORRENTI risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati | 2019 | 2019 | 2021 |
|---|-----------------------|----------------|----------------|
| | € 1.784.966,51 | € 1.634.046,91 | € 2.024.651,47 |
| Valore medio riscontrato nel triennio | € 1.814.554,93 | | |
| FONDO CREDITI di dubbia esigibilità risultante dal bilancio di previsione 2020 | € 77.558,24 | | |

Valore di riferimento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del DM 17/03/2020 € 1.736.996,69

CHE, pertanto, sulla base dell'applicazione puntuale dei criteri indicati dall'art. 2 del D.M. del 17/03/2020 il Comune di Novara di Sicilia, espone, in base agli attuali dati disponibili, un rapporto tra spese personale ed entrate correnti pari al **49,20%**;

CHE tale valore è quindi superiore a quello della Tabella 3 (32,6%) del D.M. Assunzioni sicché il Comune di Novara di Sicilia non può, in atto, che operare con meccanismi di turnover pressoché totale al fine di ottenere il progressivo e consistente decremento della propria soglia percentuale con l'obiettivo di giungere, nel periodo 2021-2025 al di sotto della soglia-limite del 28,6%;

VISTA l'allegata **scheda di analisi delle cessazioni del personale** per il periodo 2021-2025 che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e dalla quale si evince e documenta che, nel corso del citato periodo, si verificheranno ulteriori cessazioni dal servizio (*complessivamente n° 10 unità a tempo pieno su 25 dipendenti attualmente in servizio*) che produrranno un risparmio complessivo sul bilancio dell'Ente, al lordo degli oneri riflessi ed escluso IRAP, pari a complessivi **€ 286.225,92**;

CHE quindi, complessivamente, i risparmi lordi di spesa per le cessazioni dal servizio per l'intero periodo 2020-2025 che si verificheranno nel Comune di Novara di Sicilia proietterebbero nel medio periodo, il rapporto SPESE PERSONALE/ENTRATE CORRENTI ad un valore medio stimabile attorno al **32,71%** ($€ 854.522,60 - € 286.225,92 = \text{spesa personale finale } € 568.296,70 / € 1.736.996,69$ dato attuale del rapporto medio nel triennio delle Entrate correnti al netto FCDE) e, quindi, appena al di sopra del valore limite previsto dalla Tabella 3 del D.M. 17/03/2020;

CHE a fronte di dette previsioni per consentire il rispetto in termini programmatici del valore-soglia prescritto per l'annualità 2025 dal D.M. 17/03/2020, è necessario provvedere soltanto a mere sostituzioni per ruoli infungibili senza possibilità di accedere, in atto, a nuove possibilità di utilizzo di margini assunzionali, salve le eventuali stabilizzazioni ausiliate o le ricontrattualizzazioni degli attuali rapporti a tempo indeterminato e part-time nei casi di oggettiva necessità funzionale documentata in base alle relazioni dei Responsabili di Area ed al parere del Segretario comunale per ovviare a situazioni di conclamate carenze di organico;

CHE quindi, il quadro complessivo delle previsioni contemplate dal presente piano sono schematicamente riassumibili come segue:

PREVISIONI ANNO 2023

Nessuna assunzione programmata

PREVISIONI ANNO 2024

Nessuna assunzione programmata

PREVISIONI ANNO 2025

Nessuna assunzione programmata

- RIBADITO che l'utilizzo in convenzione non rileva quale assunzione e che quindi, anche per la corrente annualità, nelle more della realizzazione di dette previsioni attraverso le nuove assunzioni sarà possibile attivare e/o perpetuare ulteriormente eventuali rapporti di convenzione tra Enti ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 o attivarne di nuovi in relazione alle concrete necessità organizzative del Comune di Novara di Sicilia;

Che l'amministrazione si riserva espressamente di provvedere a successive modifiche della vigente Programmazione per il raggiungimento di specifici obiettivi organizzativi per il potenziamento dei servizi amministrativi di supporto all'UTC;

Richiamato, infine, l'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 7, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i..

Ravvisata la necessità di procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, nell'ottica di:

- ^ perseguire la migliore utilizzazione delle risorse umane quale applicazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione;
- ^ garantire il funzionamento delle attività istituzionali nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- elaborata, pertanto, sulla base delle superiori indicazioni ed esigenze organizzative, la programmazione triennale del fabbisogno di personale già approvata per il triennio 2023/2025, nonché il correlato piano occupazionale annuale 2023 quivi compendiato, come emergente anche dai prospetti allegati, elaborati, sentiti i Responsabili delle singole Aree, a seguito di attenta analisi e valutazione:

- a) del fabbisogno connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali al fine di ottimizzare gli *standards* quali-quantitativi di erogazione degli stessi, mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili e con il sopravvenuto quadro normativo;

DATO ATTO che il provvedimento di approvazione della presente proposta di deliberazione costituisce atto di programmazione e di manifestazione di indirizzo finalizzato alla definizione della programmazione di bilancio e che, alla luce del nuovo assetto delle relazioni sindacali previsto dal recentissimo CCNL sottoscritto il 16/11/2022 la stessa verrà comunque inviata, quale informazione necessaria, alle OO.SS. territoriali di Comparto ed ai RSU aziendali.

CHE, quindi, ed in ogni caso, anche successivamente alla definizione del procedimento di approvazione della presente appendice di programmazione potranno essere apportate modifiche conseguenti anche a successivi momenti di confronto con le OO.SS. purché compatibili con i vincoli di spesa imposti dalle vigenti normative in materia di finanza pubblica e con le indicazioni programmatiche dell'amministrazione.

CHE, comunque, in relazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'Organo di Revisione Contabile, con proprio parere, dovrà attestare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. e che eventuali deroghe siano state analiticamente motivate in base a specifiche previsioni di legge.

RITENUTO pertanto per le suesposte motivazioni di approvare lo schema della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025 con particolare riguardo alla valorizzazione del personale in servizio e stante l'attestazione in merito alla capacità assunzionale dell'Ente;

DATO ATTO che la presente programmazione dovrà, in ogni momento risultare coerente con i vincoli di spesa ed i parametri finanziari fissati dalle vigenti norme in materia di

assunzioni per la P.A. e che la stessa quindi rappresenta l'elencazione del complessivo ventaglio delle possibilità che, comunque, di anno in anno, va costantemente rimodulato per allinearle ai limiti, sempre mutevoli, della legislazione in materia di "spending review" e di tagli alla spesa di personale.

CHE analoghe conformità avranno anche il redigendo D.U.P. ed bilancio di previsione per l'anno 2023 e quello pluriennale 2023-2025 e che detta conformità risulta comunque insita per effetto della circostanza che le proposte variazioni si allinea perfettamente alle precedenti previsioni di spesa;

CHE con l'apposizione del visto contabile sulla presente proposta di provvedimento il Responsabile del Settore Economico-Finanziario certifica l'esistenza dei presupposti in ordine al pareggio di bilancio per l'anno 2021 nonché al rispetto degli ulteriori vincoli in materia di spesa del personale anche per l'annualità corrente.

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di Piano occupazionale per l'annualità 2023 ed il contestuale schema di Piano triennale delle assunzioni 2023-2025 alla luce delle considerazioni sopra svolte dando atto che essi potranno essere rivisti in funzione di mutate esigenze organizzative dell'Ente nonché delle limitazioni e/o dei vincoli derivanti da innovazioni del quadro normativo in materia di personale.

VISTI:

- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n. 215/2013 di conversione del D.L. n.101/2013 e la Circolare DFP n° 5/2013;
- la L.R. 5/2014 (legge di stabilità regionale 2014) e la L.R. 3/2016 (Legge finanziaria regionale 2016);
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90 ed il successivo D.L. 78/2015, nonché l'art. 1, comma 424, della Legge n° 190/2014 (Legge di stabilità nazionale 2015);
- Il D.Lgs. 25/05/2017 n° 75 recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- L'art. 33 del D.L. 34/2019 ed il correlativo D.M. sui limiti assunzionali del 17/03/2020 pubblicato nelle GURS – Serie Generale, del 27/04/2020;
- La L.R. 30/12/2016 n° 27, la L.R. 8/2017 e n° 8/2018 e la successiva L.R. 1/2019 recanti, tra l'altro, norme in materia di superamento del precariato in Sicilia
- Il D.L. DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 (in Gazz. Uff., 9 giugno 2021, n. 136). - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113. recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (DECRETO RECLUTAMENTO)
- l'art. 31/bis del D.L. 06/11/2021 n° 152, nel testo definitivamente risultante dalla successiva modificazione di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 29 dicembre 2021, n. 233, in sede di conversione, rubricato "POTENZIAMENTO AMMINISTRATIVO DEI COMUNI E MISURE A SUPPORTO DEI COMUNI DEL MEZZOGIORNO"
- l'art. 3/ter del D.L. 09/06/2021 n° 80 convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113. Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (DECRETO RECLUTAMENTO);
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

SI PROPONE

per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

– **di approvare** lo schema del Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2023-2025, ed al Piano annuale 2023 del COMUNE di NOVARA DI SICILIA, confermando in unico contesto la precedente struttura organizzativa e la dotazione organica dell’Ente;

- di dare atto che le modifiche e le implementazioni apportate alla precedente programmazione, **DECLINATE COME IN PARTE NARRATIVA E CHE DEVE INTENDERSI QUI DI SEGUITO INTEGRALMENTE RIPORTATO E TRASCritte** – **risultano assolutamente coerenti con gli obblighi di rispetto dei limiti e della capacità assunzionali di questo Ente in correlazione al disposto del nuovo D.M. del 17/03/2020 pubblicato nella GURS del 27/04/2020;**

- **di dare atto**, pertanto, che in relazione alla dotazione organica risulta comunque soddisfatta la condizione di invarianza del complesso della spesa, secondo i principi stabiliti dal medesimo art. 6 del D.Lgs 165/2001;

- **DI DARE ATTO** che la proposta di programmazione 2023-2025 risulta - sempre e comunque - *perfettamente compatibile con gli attuali limiti e vincoli finanziari e con gli stanziamenti previsionali di bilancio* essendo assolutamente invariato l’aggregato complessivo di spesa rispetto a quella precedente **sicché l’intervento previsto con l’approvazione del presente atto si presenta del tutto neutro sotto l’aspetto dell’impatto finanziario sul bilancio comunale;**

- **CHE l’amministrazione si riserva espressamente** di provvedere a successive modifiche della vigente Programmazione per il raggiungimento di specifici obiettivi organizzativi, la sostituzione di profili infungibili, e per il potenziamento dei servizi amministrativi di supporto all’UTC ed allo stesso Servizio Economico-Finanziario;

- **DI DARE ATTO**, espressamente che la presente programmazione dovrà, in ogni momento risultare coerente con i vincoli di spesa ed i parametri finanziari fissati dalle vigenti norme in materia di assunzioni per la P.A. e che la stessa quindi rappresenta l’elencazione del complessivo ventaglio delle possibilità che, comunque, di anno in anno, va costantemente rimodulato per allinearli ai limiti, sempre mutevoli, della legislazione in materia di “*spending-review*” e di tagli alla spesa di personale;

- **di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo nazionale o regionale o comunque secondo le necessità di questo Ente;

- **di dare atto** che il provvedimento di approvazione della presente proposta di deliberazione costituisce atto di programmazione e di manifestazione di indirizzo finalizzato alla definizione della programmazione e gestione del bilancio e che, alla luce del nuovo assetto delle relazioni sindacali previsto dal recentissimo CCNL sottoscritto il 16/11/2022 la stessa verrà comunque inviata, quale informazione necessaria, alle OO.SS. territoriali di Comparto ed ai RSU aziendali;

CHE, quindi, ed in ogni caso, anche successivamente alla definizione del procedimento di approvazione della presente programmazione potranno essere apportate modifiche conseguenti anche a successivi momenti di confronto con le OO.SS. purché compatibili con i vincoli di spesa imposti dalle vigenti normative in materia di finanza pubblica e con le indicazioni programmatiche dell’amministrazione;

CHE, comunque, in relazione a quanto disposto dall’art. 19 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’Organo di Revisione Contabile, con proprio parere, dovrà attestare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 27

dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. e che eventuali deroghe sono state analiticamente motivate in base a specifiche previsioni di legge.

- **di rinviare**, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano la materia ed al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dando atto che è demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa ogni atto e provvedimento di attuazione del presente deliberato.
- **di dare mandato** al Resp.le dell'Area Economico finanziaria di monitorare la spesa di personale;
- **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la sua propedeuticità rispetto alle procedure di approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente;
- **trasmettere** la deliberazione approvativa della presente appendice alla programmazione 2022-2024 del fabbisogno di personale, unitamente al parere che verrà espresso dal Revisore al Ministero dell'Economia e finanze ed al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- **di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.L.gs 33/2013;
- **di demandare** al Responsabile del Settore Amministrativo - Ufficio personale - l'adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per il perfezionamento delle suddette procedure.

Novara di Sicilia, li 16/11/2022

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
SINDACO
TROVATO CATALFAMO Maria Lucia

Il
dr. Girolamo BERTOLAMI

Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|-------------------------------|---|
| PROPONENTE SINDACO | SETTORE INTERESSATO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA |
|-------------------------------|---|

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) in forma semplificata - PERIODO 2023 – 2025 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000) PRESENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita:

“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”.

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

| | | |
|---|--|--|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE Data, 21.12.2022 | IL RESPONSABILE <i>Dott. Carmelo Calabrese</i> |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data, | IL RESPONSABILE <i>Dott. Carmelo Calabrese</i> |
| DELIBERAZIONE E NUMERO | IL VERBALIZZANTE | |